

COMUNE DI MOENA

PROVINCIA DI TRENTO

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14/2 del 21.3.1996

e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31/3 del 30.5.1996
(a seguito dell'annullamento parziale operato dalla Giunta provinciale di Trento in seduta del 12 aprile 1996 - n. 3084/6-b)
e modificato con deliberazione consiliare n. 9/2 dd. 25.03.1999 (aggiunta art. 27 nuovo comma 3 bis)

- EDIZIONE DEFINITIVA -

INDICE

PREAMBOLO STORICO.

TITOLO I - PRINCIPI.

ART. 1 - IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE.

ART. 2 - PRINCIPI ISPIRATORI, FINI ED OBIETTIVI PROGRAMMATICI.

ART. 3 - VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA LADINA.

ART. 4 - INFORMAZIONE DEI CITTADINI.

TITOLO II - GLI ORGANI ISTITUZIONALI.

ART. 5 - IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 6 - I CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 7 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 8 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

ART. 9 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 10 - COMMISSIONI CONSULTIVE.

ART. 11 - ELEZIONE DEL SINDACO.
NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE.
ADEMPIMENTI NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI.

ART. 12 - IL SINDACO.

ART. 13 - LA GIUNTA COMUNALE.

ART. 14 - VICESINDACO - ASSESSORI E DELEGATI DEL SINDACO.

ART. 15 - CESSAZIONE DALLA CARICA DEL SINDACO, DECADENZA DELLA
GIUNTA, SCIoglimento DEL CONSIGLIO E CONSEGUENZE.
REVOCA DI ASSESSORI.

ART. 16 - MOZIONE DI SFIDUCIA. SCIoglimento DEL CONSIGLIO E
CONSEGUENZE.

TITOLO III - L'ORGANIZZAZIONE.

CAPO. 1 - UFFICI, PERSONALE E SERVIZI.

ART. 17 - NORME FONDAMENTALI.

ART. 18 - IL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 19 - I DIRIGENTI E I FUNZIONARI.
FORME DI CONVENZIONE E DI COLLABORAZIONE PER L'IMPIEGO
DI PERSONALE.

ART. 20 - I SERVIZI PUBBLICI.

ART. 21 - AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI.

ART. 22 - SOCIETA' DI CAPITALI.

CAPO 2 - FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE.

ART. 23 - PRINCIPI DI COLLABORAZIONE.

ART. 24 - FORME DI COLLABORAZIONE.

ART. 25 - NORME COMUNI.

CAPO 3 - PARTECIPAZIONE E DEMOCRATICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

ART 26 - PARTECIPAZIONE POPOLARE.

ART. 27 - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA.

ART. 28 - NORME SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E SUI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

ART. 29 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI.

ART. 30 - DIFENSORE CIVICO.

TITOLO IV - LA GESTIONE FINANZIARIA.

ART. 31 - BILANCIO E CONTABILITA'.

ART. 32 - IL CONTROLLO DI GESTIONE.

TITOLO V - FUNZIONE NORMATIVA.

ART. 33 - STATUTO.

ART. 34 - REGOLAMENTI.

ART. 35 - ORDINANZE.

ART. 36 - NORME TRANSITORIE E FINALI.

PREAMBOLO STORICO

Il territorio del Comune di Moena si colloca storicamente nel punto di congiunzione tra le Valli di Fiemme e di Fassa, e tale collocazione ha contribuito a plasmare il carattere e la natura della comunità in esso insediata.

L'antico nome del paese, "Moyena", rinvia ad un luogo paludoso, e la tradizione, fissata nello stemma ottocentesco, vuole il fondovalle prosciugato da un antico bacino lacustre. Come risulta dai documenti, il nome passò ad indicare l'intero paese dopo aver contraddistinto uno dei suoi primi nuclei, situato sulla destra idrografica dell'Avisio, a monte della sua confluenza con il Rio di Costalunga, anche oggi chiamato *Moene*.

Gli altri agglomerati "storici" sono distribuiti tra le due sponde del torrente: a sinistra *Pecé*, *Someda*, *Ischiacia*, *Turchìa* (storicamente "Contrada della Brida"); a destra *Ciajeòle*, *Somariva*, *Sort* e la più discosta *Penia* con il sottostante maso di *Val* e più a sera *Medil*. Nel 1928 anche l'abitato di Forno/L *Forn* venne incluso nel territorio moenese, dopo aver costituito per secoli una comunità autonoma.

Non si può dire con certezza se il territorio sia stato stabilmente abitato o meno nella preistoria, cioè prima della venuta dei Romani e prima del Cristianesimo. Recenti rinvenimenti sporadici che risalgono al Mesolitico (circa 8000 anni a.C.) documentano però una frequentazione a quote che ancora pochi decenni fa venivano ritenute inaccessibili, come i valichi di San Pellegrino e di Lusia.

L'individuazione di "castellieri retici" nelle contigue aree di Fiemme e di Fassa, porta inoltre a ritenere plausibili analoghi insediamenti della Seconda Età del Ferro (V-IV sec. a.C.) sulle alture prospicienti il fondale acquitrinoso.

Nei secoli successivi alla "guerra retica" (15 a.C.) il territorio di Moena partecipa delle vicende che vedono l'inserimento dell'area atesina e dolomitica nell'orbita dell'Impero Romano, da cui ha origine la formazione dell'entità linguistica reto-romana o ladina. Questi tratti caratteristici si consolidano nei secoli VI-VIII grazie agli apporti degli evangelizzatori provenienti da Aquileia durante i regni dei Longobardi e dei Franchi. All'epoca carolingia viene fatta risalire la fondazione delle Pievi, fulcro dell'organizzazione ecclesiastica e civile delle comunità locali.

La primitiva appartenenza di Moena alla Pieve di San Giovanni di Fassa, dipendente dalla Diocesi di Bressanone, non è suffragata da documentazione diretta, ma viene da taluni studiosi desunta dalla contiguità geografica e dalla comunanza dei tratti culturali e linguistici con le popolazioni di quell'area.

Le prime fonti scritte, che risalgono al 1164, assegnano chiaramente Moena alla diocesi di Trento, venendovi in tale anno consacrata una chiesa a San Vigilio da parte del vescovo Adalpreto. Già dal 1027, frattanto, l'Imperatore Corrado II il Salico aveva investito i vescovi di Trento e di Bressanone del potere temporale. Taluni storiografi avanzano l'ipotesi che in successive circostanze si sia verificato un cambiamento di confini tra i due Principati in corrispondenza dell'abitato di Moena: a causa del passaggio alla giurisdizione della Pieve di Cavalese, distante parecchie ore di cammino, la località avrebbe richiesto ed ottenuto l'erezione di una propria chiesa.

Analogamente dalla lettura dei Patti Gebardini sembra che Moena non risulti ab origine inserita nella Comunità di Fiemme, se non a partire dal 1234. Ancora nel 1304 i rappresentanti moenesi, sottoscrivendo una convenzione con la Comunità di Fassa, agiscono autonomamente. Soltanto con la ristrutturazione dei Quartieri del 1315 Moena appare interamente inserita nell'ambito della Comunità di Fiemme.

Altri elementi confermano la particolare posizione occupata dal paese nel contesto comunitario. Moena è subito Capo quartiere e si riserva la prima voce nelle adunanze comunali; nella sua piazza si tengono i Placiti, così come a Cavalese; i suoi Regolani possono proporre un altro candidato qualora la terna per l'elezione dello Scario non risulti di loro gradimento.

Altre peculiarità la contraddistinguono in ambito religioso e civile. Nel 1334 il vicario spirituale di Trento, quasi certamente a sottolineare la diversità linguistica, definiva la gente di Moena, "distincta a plebe flemarum".

Un fatto significativo per la storia di Moena è costituito dalla fondazione dell' "ospizio" di San Pellegrino avvenuta nel 1358. In quest'anno i "frati bianchi" di San Pellegrino nelle Alpi Apuane ottennero dalla regola di Moena "un pezzo di terreno prativo e boschivo nella zona di Alloch", ora passo di San Pellegrino, per costruirvi un ospizio allo scopo di accogliervi i viandanti

che dovevano attraversare il passo. L'ospizio tornò più tardi alla regola di Moena che lo amministrava tramite un affittuario tradizionalmente detto "priore".

Per secoli la comunità di Moena poté gestire in relativa autonomia le proprie risorse, fondate in gran parte sul possesso comune di vaste aree boschive e pascolive, e sull'attività di agricoltori e artigiani.

Le istituzioni tradizionali poterono ben poco all'avvicinarsi della bufera napoleonica. Subì una prima occupazione nel marzo del 1797, la Comunità di Fiemme dovette cedere ai Francesi nell'inverno 1800-1801.

Nel 1809 il governo bavarese, alleato di Napoleone, abolì i privilegi, sostituì i Comuni alle antiche "regole" e introdusse la coscrizione obbligatoria. In quell'occasione anche a Moena, come nella vicina Predazzo, si verificarono episodi di protesta che sfociarono successivamente nella sollevazione popolare capeggiata da Andreas Hofer. Con la restaurazione del dominio asburgico, la secolare indipendenza delle Comunità rurali fu ridotta a nulla più che una pallida testimonianza.

Dopo la prima guerra mondiale il Comune di Moena si trovò ad affrontare le difficoltà originate dal mutamento del regime politico e dall'interruzione di secolari legami economici e culturali. Dopo il fascismo, riconquistate le libertà democratiche il paese si apre ad una fase di nuovo sviluppo basato su una spiccata vocazione turistica favorita dal senso di ospitalità dei suoi abitanti.

Di fronte alle sfide della società moderna la comunità moenese risulta impegnata insieme all'intera Valle di Fassa nella lunga battaglia civile per il riconoscimento dell'identità linguistica e culturale della gente ladina delle Dolomiti.

TITOLO I° - PRINCIPI.

ART. 1 - IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE.

1. Il Comune di Moena è l'Ente territoriale che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi, esercitando i poteri e le funzioni previsti dallo Statuto, in conformità alla Costituzione Repubblicana, allo Statuto Speciale di Autonomia del Trentino - Alto Adige, alle norme ed alle leggi vigenti.
2. Oltre che dall'abitato di Moena, il Comune è costituito dai territori e dai centri abitati di Forno, Someda, Sorte, San Pellegrino, Medil e Penia;
confina con i Comuni di Nova Levante, Vigo di Fassa, Soraga, Pozza di Fassa, Falcade, Tonadico e Predazzo.
Sul gonfalone comunale, - adottato con R.D. 4 luglio '29 -, costituito da un drappo partito di panno bianco e rosso, ornato con ricami d'argento e da fronde di quercia e d'alloro, è caricato lo stemma, sormontato dalla corona civica di Comune, che rappresenta un barcaiole, impegnato a traghettare dalla notte al giorno, rispettivamente indicati col colore rosso e bianco e sormontati dalla croce.
3. Moena riconosce la lingua ladina come lingua propria della comunità in esso rappresentata.
4. Moena fa parte storicamente della Magnifica Comunità Generale di Fiemme.

ART. 2 - PRINCIPI ISPIRATORI, FINI ED OBIETTIVI PROGRAMMATICI.

1. Nell'ambito delle sue competenze, quale soggetto di autonomia locale, il Comune di Moena opera per l'attuazione dei principi fondamentali della Costituzione Repubblicana e della Carta Europea delle Autonomie Locali, promuove la cultura della pace e dei diritti umani; ispira la propria azione al principio di solidarietà, al rispetto della Carta delle Nazioni Unite, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, al Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali ed alla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia.
2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, a concorrere allo svolgimento ed al controllo delle attività.
3. Il Comune di Moena orienta la sua azione al principio di tutela della minoranza ladina ai sensi dell'art. 6 della Costituzione e dell'art. 102 dello Statuto Speciale, delle leggi statali, regionali e provinciali e delle norme di attuazione dello Statuto Speciale. A tal fine promuove ogni azione diretta alla protezione e alla valorizzazione delle caratteristiche distintive della Comunità ladina di Fassa come parte integrante della Comunità ladino-dolomitica.
4. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educare i figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.

5. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
6. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.
7. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
8. Promuove l'equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico e le tradizioni culturali.
9. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.
10. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
11. Promuove la solidarietà all'interno della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che convivono in essa; considera la propria vocazione turistica come elemento di doveroso impegno alla ospitalità intesa non solo con finalità economiche, ma come opportunità di esprimere il valore dell'accoglienza.
12. Tutela il rispetto delle diversità culturali presenti sul territorio, la diversità delle origini, delle lingue e delle storie personali e la libertà religiosa.
13. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.
14. Concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni e regioni del mondo, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
15. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.
16. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

ART. 3 - VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA LADINA.

1. Il Comune riconosce e valorizza la lingua ladina come espressione storico-culturale della comunità locale. Ne accoglie e promuove l'uso, accanto alla forma di lingua italiana, nella toponomastica, negli atti e nei simboli ufficiali, oltre che nelle attività degli organismi istituzionali e nei rapporti con i cittadini, disciplinandolo se del caso attraverso appositi regolamenti, nel rispetto della vigente legislazione statale, regionale e provinciale e dalle norme d'attuazione dello Statuto Speciale.

A tal fine:

a) promuove e valorizza gli usi ed i costumi, la lingua e la cultura ladina e ne favorisce l'insegnamento scolastico ed extra scolastico utilizzando anche ogni risorsa economica e normativa da leggi statali, regionali e provinciali e dalle norme di attuazione dello Statuto Speciale;

b) promuove la conoscenza della lingua e cultura ladina da parte dei cittadini, del personale dipendente del Comune e dei segretari comunali;

c) promuove e valorizza l'uso della lingua ladina anche nelle attività degli organi e dell'Amministrazione comunale, negli uffici, nelle biblioteche ed in ogni luogo nel quale l'Ente pubblico assolve i propri compiti istituzionali di servizio e di rappresentanza;

d) svolge un ruolo attivo, attraverso i propri rappresentanti negli organismi competenti affinché la lingua ladina sia promossa ed insegnata nelle scuole locali pubbliche e private, sia utilizzata e diffusa nella politica del tempo libero, nell'educazione degli adulti, nella produzione di materiale audiovisivo.

ART. 4 - INFORMAZIONE DEI CITTADINI.

1. Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale e agli enti ed aziende dipendenti.

TITOLO II - GLI ORGANI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 5 - IL CONSIGLIO COMUNALE.

1. Il consiglio comunale rappresenta la comunità locale e ne interpreta gli interessi generali.
2. Esso è organo di governo, indirizzo e controllo politico-amministrativo e, come tale:
 - a) stabilisce gli indirizzi generali dell'amministrazione e della gestione operativa;
 - b) individua, mediante gli atti fondamentali ed i documenti programmatici, gli obiettivi da raggiungere;
 - c) adotta risoluzioni, ordini del giorno e documenti per esprimere l'orientamento della popolazione su eventi di carattere politico, sociale, economico, culturale e simili.
3. Il consiglio comunale adotta, inoltre, gli atti necessari al suo proprio funzionamento ed esercita le altre competenze assegnategli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. Il consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo; dal momento della pubblicazione decreto di convocazione dei comizi elettorali, esso deve limitarsi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ARTICOLO 6 - I CONSIGLIERI COMUNALI.

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione - ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione -, fatta salva la convalida degli eletti alla quale il consiglio comunale deve provvedere nella prima riunione dopo l'elezione, onde accertare che i consiglieri non si trovino in situazioni di incompatibilità o di ineleggibilità ai sensi delle leggi vigenti.
2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto, fatte salve le responsabilità previste dalle leggi vigenti. I consiglieri sono responsabili per il voto che esprimono nelle deliberazioni, a meno che dal verbale non risultino assenti giustificati o motivatamente contrari.
3. I consiglieri devono astenersi, assentandosi dall'adunanza, quando siano direttamente od indirettamente interessati ad una deliberazione, secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. Il regolamento disciplina l'esercizio, da parte dei consiglieri, del diritto di iniziativa e di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni, fissandone le modalità. L'esercizio, da parte dei consiglieri, del diritto di accesso e di informazione sull'attività del Comune, previsto dalle leggi, è gratuito ed è disciplinato dal regolamento.
5. Le dimissioni da consigliere comunale sono presentate al consiglio per iscritto; una volta presentate, esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una

volta adottata dal consiglio comunale la relativa surrogazione, che deve avvenire entro quindici giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

6. Quando si verifichi una circostanza che provochi la decadenza ai termini di legge, la decadenza, dichiarata dal consiglio con deliberazione motivata, deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'autorità e del termine entro cui è possibile ricorrere in via amministrativa.
7. Ai consiglieri spetta un'indennità di presenza per la partecipazione ad ogni adunanza pari al settanta per cento della misura massima stabilita dalla L.R. 1/93.

ARTICOLO 7 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. Il consiglio comunale deve adottare un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.
2. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco in adunanza ordinaria ovvero straordinaria per l'esercizio delle funzioni e per l'adozione degli atti che le leggi, lo Statuto ed i regolamenti attribuiscono alla sua competenza; i termini e le modalità per la convocazione sono stabiliti dal regolamento, in maniera da assicurare ai consiglieri la possibilità di prendere tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.
3. Il regolamento stabilisce altresì i termini e le modalità per la convocazione del consiglio in via d'urgenza, quando si debbano trattare questioni di particolare rilevanza ed indilazionabili.
4. Il sindaco è tenuto a convocare il consiglio quando ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune; l'avviso di convocazione deve essere diramato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta.
5. Per la validità delle sedute del consiglio comunale è necessaria la presenza di oltre la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
6. Qualora l'adunanza non possa svolgersi per la mancanza del numero legale, si può far luogo ad una seduta di seconda convocazione, da tenersi a distanza non inferiore a due giorni, per la validità della quale è sufficiente la presenza di un numero di **7** consiglieri. L'avviso di convocazione può indicare anche la data dell'eventuale seduta di seconda convocazione: quando questa sia necessaria, devono venire tempestivamente avvisati soltanto i consiglieri che non erano intervenuti all'adunanza di prima convocazione. Di regola, nell'adunanza di seconda convocazione vanno trattati soltanto gli argomenti iscritti all'ordine del giorno già diramato in origine, ma non trattati per mancanza di numero legale; qualora, nel frattempo, emergesse la necessità di trattare con urgenza anche nuovi argomenti, essi vanno aggiunti in coda all'ordine del giorno già diffuso, osservando i termini e le modalità indicati ai precedenti commi 2°, 3° e 5°.
7. Le sedute del consiglio comunale sono di norma pubbliche, fatta eccezione per i casi, previsti dalla legge o dal regolamento, in cui esse debbano venir dichiarate segrete.
8. Alle sedute consiliari devono partecipare anche gli eventuali assessori non facenti parte del consiglio, che hanno diritto di intervenire ma non di votare, nonché il segretario comunale, che cura la redazione del verbale e può farsi coadiuvare da altri impiegati comunali.

9. Possono intervenire alle adunanze consiliari, su invito del sindaco e comunque senza diritto di voto, secondo quanto previsto dal regolamento, anche rappresentanti di enti o associazioni, funzionari, tecnici o esperti, tanto del Comune quanto esterni, per illustrare o riferire su argomenti di particolare rilevanza che rientrano nella loro competenza.

ARTICOLO 8 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

1. L'iniziativa degli atti, dei provvedimenti e delle deliberazioni da adottare dal consiglio comunale spetta al sindaco, alla giunta, a ciascun consigliere ed agli elettori residenti nel Comune in numero di almeno 50, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Le proposte di deliberazione devono essere corredate dai pareri del segretario comunale e dei responsabili dei servizi interessati, a termini di legge, con l'attestazione, qualora comportino spese, della relativa copertura finanziaria.
3. Salvo che la legge o il presente Statuto dispongano diversamente o richiedano maggioranze qualificate, le deliberazioni del consiglio comunale si intendono approvate quando ottengano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; quando tale maggioranza non è comunque raggiunta, la proposta si considera respinta e potrà essere nuovamente sottoposta al consiglio soltanto in una successiva seduta.
4. Per calcolare la maggioranza richiesta, il numero dei consiglieri "presenti" viene così determinato:
 - a) nelle votazioni palesi, tale numero è dato dai consiglieri presenti in aula al momento della votazione;
 - b) nelle votazioni a scrutinio segreto, tale numero è dato da quello delle schede votate e restituite al sindaco, che deve coincidere col numero dei consiglieri presenti al momento in cui esse vennero distribuite, pena la nullità della votazione.
5. Le votazioni sono di norma effettuate in forma palese, a meno che la legge, il presente Statuto o lo stesso consiglio comunale non richiedano la votazione a scrutinio segreto, mediante schede. Spetta al sindaco o a chi lo sostituisce nella presidenza dell'adunanza constatare il numero dei presenti e proclamare l'esito della votazione.
6. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, osservando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.
7. Ai sensi dell'art. 5, 2° comma, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, i regolamenti deliberati dal consiglio comunale e controllati nella legittimità con esito positivo dalla giunta Provinciale o comunque divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 52, 1° comma, della medesima legge, sono nuovamente pubblicati all'albo pretorio per la durata di quindici giorni, ferma restando la possibilità di stabilire, con apposito regolamento, anche ulteriori forme di pubblicità e diffusione fra i censiti.
8. I verbali di deliberazione consiliare sono firmati dal Presidente e dal segretario generale.
9. Il regolamento disciplina le modalità di redazione dei verbali di deliberazioni adottate in seduta segreta.

10. I precedenti commi 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 8° si applicano anche alle deliberazioni di giunta comunale, sostituendo il termine "consiglio" con quello di "giunta" ed il termine "consiglieri" con quello di "assessori".
11. Per le deliberazioni delle Commissioni si applica quanto per esse previsto dalla legge, dall'art. 10 dello Statuto e dal regolamento del consiglio comunale.

ARTICOLO 9 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. Il consiglio comunale delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Compete, altresì, al consiglio comunale la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni qualora fosse ad esso espressamente riservato dalla legge; in questi casi, come quando deve nominare dietro richiesta suoi rappresentanti in associazioni o commissioni esterne, il consiglio comunale vi provvede senza particolari formalità, in seduta pubblica e, di regola, con votazione palese, secondo le norme generali contenute nell'articolo precedente. Il regolamento disciplina gli eventuali casi in cui si debba procedere alla designazione mediante scrutinio segreto.
2. Soltanto quando leggi o statuti richiedano la designazione anche di rappresentanti della minoranza consiliare, il consiglio, sempre in seduta pubblica, procede alla nomina col sistema a voto limitato, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Il consiglio comunale ha inoltre la competenza ad adottare gli atti fondamentali nelle materie di cui all'art. 13, comma 3° della L.R. n. 1 del 04.01.1993, nonché in ordine ai seguenti atti:
 - a) alla convalida del sindaco eletto;
 - b) alla convalida dei consiglieri eletti;
 - c) alla discussione ed approvazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo;
 - d) alle mozioni di sfiducia;
 - e) all'esame ed alla discussione di interrogazioni ed interpellanze, nonché alle determinazioni inerenti le altre mozioni e gli ordini del giorno presentati dai consiglieri, secondo le modalità del regolamento del consiglio comunale;
 - f) alla surroga dei consiglieri dimissionari con il candidato della medesima lista del dimissionario che segue immediatamente l'ultimo eletto;
 - g) g) alla nomina, designazione e revoca dei componenti di commissioni comunali, quando tali funzioni sono attribuite dalla legge e dal regolamento alla competenza del consiglio comunale.
Per le modalità di votazione si adotteranno quelle previste ai precedenti commi 1° e 2°;
 - h) nelle materie ad esso demandate dallo Statuto;
 - i) alla temporanea sostituzione di consiglieri sospesi con affidamento della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti;
 - l) fissazione dell'indennità di carica al Sindaco, al Vicesindaco e agli assessori;

- m) conferimento della cittadinanza onoraria e della medaglia d'oro al merito, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati;
 - n) toponomastica di competenza comunale;
 - o) provvedimenti di sdemanializzazione e di assegnazione al demanio pubblico.
4. Il consiglio comunale non può procedere nell'esame di alcun altro argomento nelle ipotesi di mancata approvazione del documento di cui alla lettera c) del precedente comma 3°.

ARTICOLO 10 - COMMISSIONI CONSULTIVE.

1. Oltre a quelle previste dalle leggi e dai regolamenti come obbligatorie, il consiglio comunale può costituire commissioni con funzioni consultive per argomenti e questioni di particolare rilevanza, determinandone le competenze e stabilendo il numero dei loro componenti.
2. Le commissioni consultive possono comprendere, accanto a consiglieri comunali, anche membri esterni particolarmente esperti nelle materie attribuite alla loro competenza.
3. Le commissioni sono di norma presiedute dal sindaco o dall'assessore competente per materia o anche da altro consigliere comunale al quale il sindaco abbia attribuito particolari funzioni ai sensi del successivo articolo 12. In ogni caso, il sindaco e l'assessore competente per materia hanno sempre la facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle commissioni, quand'anche non ne facciano parte. Nelle commissioni è garantita la presenza della minoranza consiliare.
4. Le sedute delle commissioni consultive, non previste dalle leggi e dai regolamenti come obbligatorie, sono di norma pubbliche, fermo restando l'obbligo di dare conto e di mettere a disposizione del Comune i risultati del loro lavoro, con le modalità stabilite dal regolamento. Viene riservata al Consiglio Comunale all'atto della costituzione di una singola commissione di non definire "pubbliche" le sedute della costituenda Commissione.

ARTICOLO 11 - ELEZIONE DEL SINDACO - NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE.

ADEMPIMENTI NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI.

1. Il sindaco è eletto con suffragio universale diretto dagli elettori del Comune.
Non è immediatamente rieleggibile alla carica di sindaco chi abbia espletato il mandato per tre volte consecutive. A tal fine si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi.
La durata del mandato e le modalità di elezione sono disciplinati dalla legge.
Le dimissioni presentate dal sindaco sono irrevocabili.
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui il vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. La prima seduta del consiglio comunale immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati elettorali è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età con esclusione del sindaco neo eletto. Qualora il consigliere anziano sia assente od impedito a presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che segue in ordine di età.
La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
Nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati devono essere osservati i seguenti adempimenti:
 - a) convalida dell'eletto alla carica di sindaco;
 - b) convalida degli eletti alla carica di consigliere;
 - c) comunicazione del sindaco in ordine alla nomina della giunta.Proposta degli indirizzi generali di governo: discussione ed approvazione.
4. Il consiglio comunale, in occasione della comunicazione da parte del sindaco della nomina della giunta, procede all'accertamento del possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere ed assessore degli eventuali assessori non facenti parte del consiglio comunale.
5. L'avviso di convocazione della prima seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati elettorali deve pervenire a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
La documentazione inerente la seduta deve essere depositata nella segreteria comunale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, affinché tutti i consiglieri possano prenderne conoscenza.

ARTICOLO 12 - IL SINDACO.

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del rispettivo consiglio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il sindaco esercita funzioni di rappresentanza del Comune e della comunità locale, di sovrintendenza e di amministrazione.
3. Il sindaco svolge i compiti e le funzioni attribuitigli dalle leggi statali, regionali e provinciali, ed inoltre:

- a) convoca e presiede gli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori secondo il regolamento;
- b) cura l'unità di indirizzo per il raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione, emanando le direttive per l'attuazione dei documenti programmatici e degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale;
- c) rappresenta il Comune in ogni occasione, ivi comprese le controversie giudiziarie;
- d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende e istituzioni operino in conformità alle leggi, con trasparenza, agevolando le esigenze dei cittadini, ed impartisce le direttive a ciò necessarie ai dipendenti, nel rispetto del loro grado di autonomia dirigenziale e gestionale e nel rispetto, per le figure dirigenziali, delle norme e dei contratti collettivi che ne disciplinano la previsione e la collocazione giuridica;
- e) rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma;
- f) firma gli atti ed i provvedimenti con rilevanza esterna che non siano riservati alla competenza dei dirigenti, ove fossero previsti, nel rispetto delle norme e dei contratti collettivi;
- g) svolge le funzioni attribuitegli dalla legge quale ufficiale del Governo e sovrintende ai servizi di competenza dello Stato attribuiti al Comune;
- h) partecipa alle conferenze dei sindaci convocate dalle comunità locali a dimensione sovracomunale, nel cui ambito è compreso il Comune;
- i) in particolari occasioni che lo richiedano, il sindaco, in rappresentanza ufficiale del Comune, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

4. Il sindaco esercita le seguenti funzioni di amministrazione:

- a) nomina i componenti della giunta comunale, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, tra cui un vicesindaco;
- b) può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva;
- c) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- d) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali nel rispetto delle norme e dei contratti collettivi che ne disciplinano la previsione e la collocazione giuridica;
- e) attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento comunale. In tali ipotesi provvede al conseguente impegno di spesa secondo le modalità che saranno definite nel regolamento di contabilità e con l'osservanza delle norme di cui al secondo periodo del successivo comma 5);
- f) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, qualora non fossero espressamente riservate dalla legge alla competenza del consiglio, dandone comunicazione al consiglio nella seduta successiva. Per i termini si rinvia all'art. 15, comma 5 bis) della L.R. 1/93, come modificata dalla L.R. 3/94;
- g) può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, relativo agli atti di

propria competenza, ove è possibile l'emanazione di un provvedimento finale a contenuto discrezionale;

h) ha facoltà di subdelegare le funzioni conferitegli con delega da altri organi, purché ciò non sia espressamente vietato nell'atto di delega ricevuto. L'atto di subdelega, espresso in forma scritta e sottoscritto per accettazione dal subdelegato, deve essere comunicato all'organo delegante;

i) adotta ordinanze ordinarie in esecuzione di leggi o regolamenti;

l) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi quando il segretario comunale funge da ufficiale rogante;

m) rilascia attestati di notorietà pubblica;

n) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

5. I provvedimenti di competenza del sindaco di norma assumono la forma di "Decreto" quando non hanno la forma di "Ordinanze" o di altri atti tipici.
Nell'emanazione dei propri provvedimenti, quando necessita per l'assunzione della spesa in bilancio, deve essere osservata la norma sulla copertura finanziaria, ed a tal fine agli stessi provvedimenti va allegata la relativa attestazione di copertura finanziaria dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai sensi dell'art. 31, comma 4° della L.R. 1/1993.

ARTICOLO 13 - LA GIUNTA COMUNALE.

1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da quattro assessori, due dei quali possono essere cittadini non facenti parte del consiglio comunale, purché siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità necessari per i consiglieri e gli assessori comunali, e abbiano comprovate competenze tecniche e/o amministrative.
Colui che ha ricoperto la carica di assessore per tre mandati consecutivi non può essere immediatamente nominato alla carica medesima. A tal fine si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi.
2. La giunta è l'organo di governo del Comune e, come tale, opera per l'attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale. In particolare, la giunta:
 - adotta tutti gli atti di amministrazione che non rientrino, secondo la legge ed il presente Statuto, nella competenza del consiglio, del sindaco o dei dirigenti;
 - esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del consiglio comunale, sottoponendo a questo proposte per l'adozione degli atti di sua competenza;
 - riferisce annualmente al consiglio sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del programma e dei piani pluriennali.
3. La giunta esercita le sue funzioni in forma collegiale, con la presenza di almeno tre dei suoi componenti, e delibera con voto di norma palese; le sue sedute sono di regola segrete, ferme restando la pubblicità e la possibilità di consultazione degli atti da essa formalmente adottati.
4. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale con funzione consultiva e verbalizzante, che può prendere la parola in relazione alle sue specifiche responsabilità, su richiesta del sindaco o degli assessori interessati;
5. Il sindaco può invitare a partecipare alle sedute della giunta, per essere consultati su particolari argomenti e per il tempo strettamente necessario, il revisore dei conti, i

rappresentanti del Comune in aziende, consorzi e società, funzionari comunali, nonché altre persone che possano fornire elementi utili in vista delle deliberazioni e degli atti da adottare.

ARTICOLO 14 - VICESINDACO - ASSESSORI E DELEGATI DEL SINDACO.

1. Il vicesindaco è l'assessore così designato dal sindaco all'atto della nomina della giunta comunale. Egli sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della L. n. 55 del 1990, come modificato dall'art. 1 della L. n. 16 del 1992.
Il vicesindaco svolge, altresì, le funzioni di sindaco nelle ipotesi di cui all'art. 11 bis, comma 1°, della L.R. n. 1 del 04.01.1993 nel testo così introdotto dall'art. 62 della L.R. nr. 3 del 30.11.1994.
2. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del vicesindaco, le funzioni di sindaco sono svolte dall'assessore anziano, intendendosi per esso il più anziano di età.
3. Gli assessori che non siano consiglieri comunali esercitano i loro compiti con le stesse prerogative, responsabilità e diritti degli altri.
4. Il sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare a singoli assessori parte delle sue attribuzioni e la firma degli atti relativi. Gli atti emanati dagli assessori in virtù di delega divengono efficaci dopo 5 giorni dalla comunicazione degli stessi al sindaco, comunicazione che deve essere effettuata immediatamente al momento dell'adozione degli atti medesimi.
5. E' data facoltà al sindaco di delegare a singoli consiglieri funzioni particolari in materia di rappresentanza comunale in tutte le forme collaborative od associative ai sensi dell'art. 2, comma 7° della L.R. 30.11.1994, n. 3.

ARTICOLO 15 - CESSAZIONE DALLA CARICA DEL SINDACO, DECADENZA DELLA GIUNTA, SCIoglimento DEL CONSIGLIO E CONSEGUENZE. REVOCA DI ASSESSORI.

1. Il sindaco e la giunta restano in carica sino a quando il sindaco neoeletto ha prestato giuramento.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. In tali ipotesi il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco ed al giuramento dello stesso.
3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio. Contestualmente il sindaco darà comunicazione dei sostituti al consiglio.

ARTICOLO 16 - MOZIONE DI SFIDUCIA. SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO E CONSEGUENZE.

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le loro dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

TITOLO III - L'ORGANIZZAZIONE

CAPO 1 - UFFICI, PERSONALE E SERVIZI

ARTICOLO 17 - NORME FONDAMENTALI.

1. Gli uffici, i servizi e le aziende comunali sono organizzati secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità e trasparenza, in maniera da agevolarne l'accessibilità da parte dei cittadini e degli utenti e di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.
2. Nel rispetto delle leggi e del presente Statuto, appositi regolamenti definiscono:
 - a) l'articolazione degli uffici e dei servizi e le relative funzioni;
 - b) le dotazioni organiche, i livelli funzionali ed i profili professionali del personale dipendente;
 - c) i requisiti e le modalità di accesso alle varie posizioni professionali;
 - d) i diritti ed i doveri del personale, le modalità di aggiornamento, nonché i procedimenti disciplinari;
 - e) le responsabilità connesse alle singole posizioni lavorative e verifiche della professionalità degli addetti.
3. Secondo le modalità al riguardo stabilite nell'apposito regolamento, nei concorsi ai posti delle qualifiche di dipendente comunale, sarà oggetto di specifica valutazione e relativo punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la conoscenza della lingua ladina.

ARTICOLO 18 - IL SEGRETARIO COMUNALE.

1. Il segretario comunale svolge le funzioni previste dalle vigenti leggi - ed in particolare dagli artt. 23 e 56 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 - e dai regolamenti.
2. Nella sua funzione di raccordo fra la struttura burocratica e gli organi di governo, il segretario comunale provvede, in conformità agli appositi regolamenti, a:
 - organizzare e coordinare le risorse umane, finanziarie e strumentali sulla base dei criteri indicati dal precedente articolo 17 e ad individuare, secondo le rispettive competenze, i responsabili dei procedimenti e dell'istruttoria degli atti;
 - formulare proposte, programmi e progetti per la migliore efficienza dell'attività del Comune, sulla base degli obiettivi individuati dagli organi di governo e dei principi indicati nell'articolo 2 del presente Statuto.
3. In via generale, il segretario comunale presiede le commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un dipendente verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente, stipulando i contratti, quando non svolge la funzione di ufficiale rogante.

Il segretario ha, inoltre, le seguenti competenze:

- a) verifica della fase istruttoria delle deliberazioni;
 - b) emanazione di atti costituenti manifestazioni di giudizio o di conoscenza quali, rispettivamente, relazioni, valutazioni, e attestazioni, certificazioni, comunicazioni, verbali, nonché, giusta le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticazioni e legalizzazioni;
 - c) emanazione di atti vincolati di amministrazione e gestione del personale, nonché irrogazione dei provvedimenti di censura previsti nella sua competenza dalle norme in materia e dal regolamento organico;
 - d) emanazione di atti meramente esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi del consiglio e della giunta comunale per i quali gli sia attribuita competenza;
 - e) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso;
 - f) autorizzazione alle missioni, prestazioni straordinarie, congedi e permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;
 - g) partecipazione alle sedute degli organi collegiali e delle commissioni previste dalle legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
Cura della verbalizzazione avvalendosi anche dell'ausilio di mezzi tecnici per la registrazione delle sedute, qualora lo ritenesse opportuno;
 - h) h) ricevimento dai consiglieri delle richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale;
 - i) cura, con facoltà di delega, della trasmissione degli atti deliberativi alla giunta Provinciale di Trento, attestazione dell'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente e, su dichiarazione del messo comunale, dell'avvenuta pubblicazione all'albo comunale.
4. Per la sostituzione del segretario comunale si provvede secondo le vigenti norme regionali sullo stato giuridico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali.

ARTICOLO 19 - I DIRIGENTI E I FUNZIONARI. FORME DI CONVENZIONE E DI COLLABORAZIONE PER L'IMPIEGO DI PERSONALE.

1. In conformità a quanto prevedono gli artt. 22 e 56 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, i dirigenti partecipano all'individuazione - con attività istruttoria, propositiva, di analisi e di studio - ed al conseguimento - con attività di gestione amministrativa delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale - degli obiettivi del Comune, come prefissati dagli organi di governo.
2. I regolamenti di organizzazione, di contabilità e dei contratti definiscono nel dettaglio i compiti dei dirigenti e dei funzionari e gli atti con rilevanza esterna che questi possono e devono adottare, nel rispetto dei principi delle competenze, della valorizzazione delle professionalità, della reciproca autonomia e delle conseguenti responsabilità. In particolare, i dirigenti ed i funzionari provvedono, secondo i regolamenti e sotto il coordinamento o previa delega del segretario comunale:
 - a curare l'attuazione delle deliberazioni degli organi di governo;

- ad emanare direttive, ordini ed istruzioni al personale subordinato, vigilando sull'attività di gestione da questo svolta e determinando gli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati;
- ad impegnare, liquidare e pagare le spese afferenti ai servizi di rispettiva competenza e necessarie per l'ordinario funzionamento del Comune o conseguenti agli atti emanati dagli organi di governo;
- a curare che le entrate afferenti ai servizi di rispettiva competenza vengano accertate e riscosse prontamente ed integralmente;
- ad emettere relazioni, attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide e simili, nonché a rilasciare, anche su richiesta degli interessati, atti a contenuto non discrezionale e le autenticazioni, legalizzazioni e certificazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. In mancanza di dirigenti o funzionari abilitati ad emettere o rilasciare gli atti predetti, vi provvedono il segretario comunale o il sindaco o la Giunta comunale fino a quando non saranno emanati i regolamenti predetti.

3. Il regolamento stabilisce i requisiti che i funzionari dipendenti del Comune devono possedere per poter venire incaricati della direzione di determinati uffici o servizi. L'incarico di direzione viene comunque conferito - in base a criteri di professionalità, attitudine ed esperienza - dal sindaco sentita la giunta, su proposta del segretario comunale; l'incarico viene di norma conferito a tempo determinato, per una durata non superiore a cinque anni in relazione ad un programma operativo articolato anche per obiettivi specifici, che deve essere approvato dalla giunta ed accettato dal funzionario proposto. Il dirigente incaricato deve riferire periodicamente alla giunta, per il tramite del segretario, sull'attività svolta. L'incarico di direzione può venire rinnovato o revocato dal sindaco sentita la giunta e sentito il parere del segretario comunale, anche prima della scadenza, a termini di legge, in base ai risultati raggiunti, ai livelli di efficienza conseguiti ed alle esigenze di mobilità; il regolamento definisce nel dettaglio le modalità per il rinnovo e per la revoca dell'incarico.
4. Qualora non vi siano dipendenti comunali in possesso dei requisiti necessari, l'incarico di dirigenza e direzione delle strutture può venire conferito, per particolari ragioni o per comprovate esigenze di qualificata professionalità, anche a tecnici esterni all'amministrazione, i quali, a termini di legge, devono comunque possedere i requisiti necessari per la qualifica da ricoprire. L'incarico viene di norma conferito con rapporto di diritto pubblico ed ha durata determinata; esso viene conferito dal sindaco sentita la giunta e sentito il parere del segretario comunale, secondo modalità e criteri che il regolamento deve definire nel rispetto dei principi della pubblicità, della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa. Si applicano anche in questo caso le disposizioni contenute nel comma precedente, in quanto compatibili.
5. L'introduzione di figure dirigenziali nell'ordinamento del Comune di Moena e la relativa disciplina del presente Statuto e dei Regolamenti attuativi, sono subordinati al rispetto delle norme e dei contratti collettivi esistenti in materia.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine si possono prevedere motivatamente collaborazioni e consulenze esterne nelle materie tecnico-legali, progettuali, di pianificazioni urbanistiche e commerciali, fiscali, in materie di commercio, in qualsiasi altra materia ad alto contenuto di professionalità e specializzazione da valutare in rapporto alla tipologia di prestazioni. L'Amministrazione, per il raggiungimento dei predetti obiettivi può impiegare dipendenti pubblici, previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza, e/o può avvalersi di liberi professionisti.
L'amministrazione potrà ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma quando non abbia organizzato appositi uffici.
7. L'Amministrazione promuove forme di cooperazione e di collaborazione fra Enti per l'impiego comune di dipendenti nei modi consentiti dagli artt. 23 e seguenti del presente Statuto.

ARTICOLO 20 - I SERVIZI PUBBLICI.

1. Il Comune svolge i servizi pubblici di sua competenza nelle forme consentite dalla legge, promuovendo la collaborazione ed il coinvolgimento di altri enti locali ed anche di privati e loro associazioni, sostenendo gli oneri necessari, quando ciò consenta una gestione dei servizi più efficiente ed efficace. In ogni caso, i servizi pubblici sono gestiti in armonia con i criteri ispiratori indicati dall'articolo 2 del presente Statuto, al fine di assicurare agli utenti facilità di accesso, informazioni sulle condizioni e modalità di fruizione e livelli qualitativi e quantitativi conformi agli obiettivi programmati.
2. Spetta al consiglio comunale decidere le modalità e le forme di gestione dei servizi pubblici. La giunta comunale può stabilire procedure e modalità di verifica e controllo economico della gestione e riferisce annualmente al consiglio sull'andamento, sulla qualità, sui livelli raggiunti e sui costi sostenuti per i servizi pubblici. Il revisore dei conti può formulare rilievi e proposte per una migliore adeguatezza, produttività ed economicità nella gestione dei servizi pubblici.

ARTICOLO 21 - AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI.

1. Quando siano istituite, secondo l'art. 45 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, aziende speciali o istituzioni per la gestione di determinati servizi, il presidente ed il consiglio di amministrazione sono nominati sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dal Sindaco che dovrà scegliere persone, anche estranee al consiglio, che siano in possesso di documentate esperienze e capacità tecniche, amministrative e gestionali.
2. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due e non superiore a sei; esso dura in carica fino alla nomina del nuovo Sindaco.
3. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal loro proprio Statuto, che determina anche gli atti delle aziende soggetti ad approvazione del consiglio comunale, comprendendo fra questi gli organigrammi, i bilanci, i programmi pluriennali ed i regolamenti concernenti l'erogazione dei servizi per i quali le aziende sono state istituite.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto, in quanto applicabile e compatibile, nonché da apposito regolamento comunale; il consiglio comunale approva i programmi annuali di spesa delle istituzioni e gli altri atti indicati nel regolamento.
5. La giunta comunale effettua specifici controlli sull'operato degli organi delle aziende speciali e delle istituzioni, riferendone annualmente al consiglio comunale, ai sensi del 2° comma del precedente articolo 20.
6. Qualora le aziende speciali o le istituzioni funzionino in maniera insoddisfacente o violino reiteratamente o gravemente gli indirizzi comunali, il sindaco può revocare il presidente ed i consiglieri di amministrazione. La revoca deve contenere la contestuale nomina dei nuovi amministratori.

ARTICOLO 22 - SOCIETA' DI CAPITALI.

1. Il Comune può costituire ovvero partecipare a società di capitali quando tale forma di gestione risulti opportuna in relazione alla natura dei servizi da prestare o delle attività economiche da esercitare. La società di capitali deve prevedere, accanto alla partecipazione pubblica del Comune, anche quella di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresa la Magnifica Comunità di Fiemme, che conferiscono - oltre a quote di capitale - capacità tecniche, organizzative ed imprenditoriali tali da assicurare maggiore efficienza ed economicità ai servizi o alle attività per cui la società è costituita.
2. La costituzione delle società di capitali o l'adesione ad esse è deliberata dal consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; con la stessa deliberazione il consiglio comunale approva ovvero aderisce allo Statuto della società e determina la quota di partecipazione del Comune. Al consiglio comunale spetta anche di approvare, con la stessa maggioranza, eventuali modifiche statutarie delle società e il loro scioglimento e deliberare la partecipazione ad aumenti di capitale ovvero il recesso dalle società da parte del Comune.
3. Il sindaco cura gli adempimenti necessari per dare attuazione alla partecipazione del Comune nella società, esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa, in rappresentanza del Comune, all'assemblea ed agli organi di amministrazione della società, riferendone periodicamente al consiglio comunale. Qualora il sindaco non possa o non intenda partecipare personalmente, delega a ciò il vicesindaco o altro assessore.
4. Sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea delle società il sindaco, o il suo delegato, sente preventivamente la giunta comunale e, quando ciò non fosse possibile, la informa nella prima seduta successiva.

CAPO 2 - FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE.

ARTICOLO 23 - PRINCIPI DI COLLABORAZIONE.

1. In conformità a quanto stabilito dal precedente articolo 2 ed in funzione dello sviluppo sociale, economico e civile della comunità che rappresenta, il Comune di Moena promuove e favorisce forme di collaborazione ed associazione con altri Comuni ed Enti Locali, - in particolare modo con quelli appartenenti alla valle di Fassa -, con privati e loro associazioni, nonché con la Magnifica Comunità di Fiemme.

ARTICOLO 24 - FORME DI COLLABORAZIONE.

1. Il Comune si impegna a realizzare, ai sensi degli artt. 39 e seguenti della legge regionale n. 1/93, tutte le forme di collaborazione con gli altri Comuni della Valle di Fassa che risulteranno necessarie ed opportune al fine di realizzare efficaci misure di tutela in favore della minoranza ladina.
Il Comune si impegna altresì a ricercare, anche attraverso lo sviluppo delle forme associative e la promozione di intese, convenzioni ed accordi di programma con enti pubblici e con

privati, la collaborazione con gli altri comuni dell'area ladino-dolomitica al fine di assicurare la maggior integrazione della comunità ladina.

A tal fine, il Comune si impegna a valorizzare e promuovere l'associazione tra i comuni ladino-dolomiti, la quale, attraverso riunioni periodiche degli amministratori, promuoverà le azioni necessarie ad assicurare l'integrazione e la valorizzazione della comunità ladino-dolomitica.

Il Comune si impegna altresì, a tal fine, a promuovere e valorizzare la libera associazione denominata Conferenza dei Sindaci dei Comuni Ladini, della quale è socio fondatore.

2. I rapporti di collaborazione ed associazione si attuano altresì nelle forme e con gli strumenti previsti dal Capo IX della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, e precisamente:
 - a) mediante l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi, propri o delegati, avvalendosi della comunità montana o dell'ente intermedio previsto dal D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, o anche mediante delega a questo di funzioni o servizi comunali;
 - b) mediante convenzioni per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi determinati, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1; si ricorre allo strumento della convenzione, in particolare, nei rapporti con la Magnifica Comunità di Fiemme, nonché con le organizzazioni del volontariato, con le cooperative e con le organizzazioni non aventi fini di lucro, per svolgere funzioni e servizi di carattere sociale, assistenziale, culturale, sportivo e simili;
 - c) mediante consorzi con altri enti locali, ivi compresa la Magnifica Comunità di Fiemme, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, per la gestione associata di servizi rilevanti sotto il profilo socio-economico, quando tale forma di gestione sia conveniente per ragioni di efficienza e per conseguire economie di scala e si riveli a tal fine insufficiente lo strumento della convenzione;
 - d) mediante l'unione con altri Comuni contermini, ai sensi e per i fini di cui all'art. 42 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1;
 - e) mediante gli accordi di programma previsti dall'art. 43 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, per la realizzazione congiunta di opere, interventi e progetti di sviluppo socio-economico che esigono l'azione integrata e coordinata di altri Enti Locali, ivi compresa la Magnifica Comunità di Fiemme.
3. Oltre a quelle sopra indicate, il Comune può comunque attivare anche altre forme collaborative ed associative, purché consentite dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 25 - NORME COMUNI.

1. Fatte salve eventuali norme di legge in senso difforme, la competenza a dar luogo alle varie forme collaborative ed associative spetta al consiglio comunale, che deve deliberarle, di norma, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, intendendosi per tali i consiglieri assegnati al Comune. Compete inoltre al consiglio comunale approvare gli atti costitutivi delle forme di collaborazione, indicare l'oggetto di queste e le ragioni tecniche, economiche ed organizzative che le rendono opportune, nonché determinare i soggetti partecipanti, l'oggetto, le caratteristiche e le finalità delle forme di collaborazione od associazione, i tempi, le modalità ed i piani finanziari necessari per conseguire gli obiettivi che il Comune e gli altri soggetti aderenti si propongono di conseguire. Il consiglio comunale viene informato, con periodicità almeno annuale, sull'attività svolta nelle sedi in cui si attuano le forme collaborative ed associative.

2. Il sindaco rappresenta in via generale il Comune in tutte le forme collaborative od associative, con facoltà peraltro di delegare tale compito al vicesindaco, ad altri assessori o anche a singoli consiglieri comunali, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.
3. Il sindaco o il suo delegato sente preventivamente la giunta comunale o, quando ciò non fosse possibile, la informa nella prima seduta successiva, sugli argomenti di maggiore rilievo da trattare nelle sedi in cui si esplicano le forme collaborative ed associative.
4. Gli atti fondamentali delle forme di collaborazione ed associazione sono liberamente consultabili dai consiglieri comunali e, su richiesta, dalla cittadinanza.

CAPO 3 - PARTECIPAZIONE E DEMOCRATICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

ARTICOLO 26 - PARTECIPAZIONE POPOLARE.

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini in esso residenti all'attività dell'ente, valorizzando in particolare l'apporto che possono fornire le cooperative e le associazioni indicate dall'art. 48 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

ARTICOLO 27 - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA.

1. I rapporti con le cooperative e le associazioni di cui all'articolo precedente sono disciplinati mediante le convenzioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 24 ed anche mediante altre forme collaborative idonee a rendere concreta la democraticità dell'azione amministrativa, in conformità ai principi contenuti nelle leggi vigenti in materia.
2. La partecipazione democratica dei cittadini residenti all'attività del Comune si esplica mediante l'iniziativa popolare prevista dal 1° comma del precedente articolo 8, nonché mediante istanze e petizioni che gli elettori residenti possono presentare agli Organi comunali competenti per materia; questi provvedono a rispondere, con le modalità e le forme più adeguate, entro un tempo massimo di tre mesi. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare devono essere corredate, prima della loro sottoposizione all'Organo competente, dai pareri di regolarità e di legittimità prescritti dalla legge.
3. L'Amministrazione può promuovere, senza ricorrere a particolari formalità, consultazioni popolari, assemblee, conferenze, incontri pubblici, e simili, tanto estesi all'intera popolazione residente quanto anche limitati a determinati settori, categorie od organizzazioni ed associazioni, per acquisire pareri su programmi o argomenti di particolare interesse e per ricercare il loro coinvolgimento in vista delle migliori soluzioni per la comunità locale.
- 3. bis In considerazione della particolare posizione storico-linguistica della comunità di Forno, inclusa nel territorio comunale nel 1928, e al fine di garantire un'adeguata partecipazione della popolazione ivi insediata all'azione amministrativa, il Comune promuove l'istituzione di un comitato di frazione eletto direttamente dall'Assemblea dei cittadini residenti nell'abitato, cui vengono assegnate funzioni consultive, propositive e di promozione sociale. Le modalità di formazione e di funzionamento del Comitato di Frazione sono disciplinate con apposito regolamento."**
4. Il consiglio comunale può inoltre indire referendum popolari tanto propositivi quanto consultivi su problemi e materie di competenza locale, escluse le materie attinenti ai tributi locali, alle tariffe ed atti che incidano su posizioni soggettive. I referendum sono promossi per iniziativa degli organi comunali oppure per iniziativa popolare dietro richiesta di almeno il venti per cento degli elettori del comune alla data della richiesta. Il quesito referendario deve essere posto in modo chiaro ed inequivocabile in ordine all'oggetto proposto. Una commissione di esperti, nominata dal consiglio comunale, esprime il giudizio di ammissibilità del referendum. Essa è costituita da:
 - segretario generale del Comune;
 - Revisore del Conto del Comune;
 - n. 1 segretario comunale in servizio in uno dei Comuni vicini;
 - n. 1 consigliere comunale rappresentante della maggioranza;
 - n. 1 consigliere comunale rappresentante della minoranza.

Detta commissione, in particolare, ha il compito di:

- rendere pareri in ordine alla corretta formulazione del quesito referendario da parte dei proponenti;

- rendere il giudizio di ammissibilità del referendum proposto previa verifica del numero degli elettori proponenti il quesito referendario e della materia oggetto del referendum.

Nel caso di ammissione il referendum deve svolgersi entro 120 giorni dalla stessa e non potrà avvenire in coincidenza con altre consultazioni elettorali.

Il referendum è valido se partecipa alla consultazione almeno il sessanta per cento più uno del numero degli elettori del Comune determinati al momento della votazione.

La proposta oggetto del quesito referendario si intende approvata se ottiene il cinquanta per cento più uno dei voti validi.

La proposta referendaria, se approvata, impegna il sindaco a porre la stessa all'ordine del giorno della prima seduta successiva di consiglio comunale.

Un referendum sullo stesso argomento non può comunque essere ripetuto a meno di cinque anni dal precedente.

Apposito regolamento disciplina le forme di presentazione delle richieste, i tempi e le modalità organizzative della consultazione, fermo restando che nel referendum sono chiamati a votare soltanto gli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. Gli uffici comunali sono tenuti a collaborare al fine di agevolare e rendere effettiva la partecipazione democratica mediante gli strumenti contemplati dal presente articolo.

ARTICOLO 28 - NORME SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

1. In via di principio, chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, degli enti, delle istituzioni e delle aziende da esso dipendenti, fatta eccezione per quelli coperti da segreto o da divieto di divulgazione ai sensi delle leggi vigenti.
2. Apposito regolamento disciplina le modalità, le forme, l'organizzazione e i casi di esclusione del diritto di accesso, osservando i principi contenuti nelle leggi vigenti in materia ed in particolare nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nella L.R. 31 luglio 1993, n. 13.
3. Tali norme e principi a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini vanno osservati anche nei procedimenti amministrativi che comportano l'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
4. Il regolamento disciplina nel dettaglio e dà attuazione alle forme di partecipazione al procedimento previste dalle suddette norme di legge, adeguandole alla struttura organizzativa del Comune e disciplinando in particolare:
 - a) la fissazione di termini congrui per la conclusione dei procedimenti;
 - b) i criteri cui la giunta dovrà attenersi per l'individuazione delle unità organizzative incaricate dell'istruttoria e dei responsabili dei procedimenti;
 - c) la comunicazione scritta agli interessati dell'avvio dei procedimenti;
 - d) l'audizione degli interessati, tanto diretta quanto attraverso loro delegati od organizzazioni che li rappresentano, nel rispetto del principio del contraddittorio;
 - e) l'accesso degli interessati agli atti del procedimento;

f) la possibilità di concludere accordi sui contenuti del provvedimento ovvero sostitutivi di esso, nonché le forme, le modalità e la competenza a stipularli;

g) le forme, i tempi e le modalità per la comunicazione agli interessati del provvedimento conclusivo adottato;

h) le forme di consultazione, informazione e partecipazione nei procedimenti per l'adozione degli atti fondamentali del Comune;

i) i casi - oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti - in cui le istanze dei cittadini sono da intendersi accolte ovvero determinate attività sono da intendersi facoltizzate, previa comunicazione all'Amministrazione, per mancanza di alcuna comunicazione di diniego, divieto o sospensione entro il termine stabilito dal regolamento ("silenzio assenso").

ARTICOLO 29 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI.

1. Fermo restando quanto prevedono le norme di legge vigenti in materia, sono pubblici gli atti ed i provvedimenti amministrativi adottati dagli Organi comunali, nonché quelli di diversa natura ma ad essi conseguenti in quanto conclusivi di un procedimento.
2. Il segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per la loro libera consultazione da parte di chiunque, gli atti fondamentali del Comune aventi efficacia generale, ossia: il presente Statuto, i regolamenti, i bilanci ed i documenti a questi annessi, gli atti di pianificazione e programmazione del Comune, gli altri atti fondamentali e generali per i quali il consiglio comunale abbia deliberato la libera consultazione da parte di chiunque.
3. Per i suddetti atti fondamentali ad efficacia generale il consiglio comunale può prevedere, mediante apposito regolamento, ulteriori forme di pubblicità e diffusione fra i censiti.

ARTICOLO 30 - DIFENSORE CIVICO.

1. Allo scopo di migliorare i rapporti fra il Comune e la sua popolazione, il consiglio comunale attiva l'istituto del difensore civico mediante convenzione con il difensore civico provinciale o con quello istituito da altro Comune. La convenzione viene deliberata dal consiglio comunale e stipulata dal sindaco.
2. Il difensore civico esercita i suoi compiti in piena autonomia e senza alcuna dipendenza dagli organi comunali. Per la disciplina della sua figura, della sua attività e delle sue prerogative si rinvia alle norme provinciali in materia (L.P. 20 dicembre 1982, n. 28 e s.m. e relative norme di attuazione), in quanto applicabili al Comune.
3. La convenzione può essere revocata con deliberazione motivata del consiglio comunale soltanto per gravi inadempienze ai compiti di istituto da parte del difensore civico.

TITOLO IV - LA GESTIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 31 - BILANCIO E CONTABILITA'.

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi in materia di finanza pubblica e locale.
2. Il Comune, titolare di autonomia impositiva secondo le leggi vigenti, fissa le imposte, le tasse, le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici di norma secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione, salvo che per gli eventuali servizi di stretta necessità sociale, le cui tariffe possono venire fissate in maniera da tener conto della capacità contributiva degli utenti.
3. Il bilancio di previsione è lo strumento di programmazione finanziaria e contabile del Comune; esso deve essere deliberato e redatto nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge ed in conformità a queste, osservando i principi di pubblicità, universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.
4. Il rendiconto è lo strumento che dimostra i risultati di gestione; esso comprende il conto finanziario ed il conto patrimoniale ed è corredato da apposita relazione della giunta circa l'efficacia dell'azione svolta e lo stato di attuazione dei programmi approvati. Esso viene presentato dalla giunta al consiglio in tempo utile per la sua approvazione nei termini fissati dalla legge.
5. La contabilità comunale è disciplinata, nel rispetto dei principi di legge vigenti, da apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

ARTICOLO 32 - IL CONTROLLO DI GESTIONE.

1. Il controllo sulla gestione economica e finanziaria del Comune è affidato ad un revisore dei conti, nominato ai sensi di legge, il quale, nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accedere agli atti ed ai documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, previa comunicazione e senza diritto di voto, alle sedute del consiglio e, previa formale richiesta, alle sedute della giunta.
2. Il revisore dei conti esercita i compiti stabiliti dalla legge, verificando in particolare l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'ente; egli può formulare, anche al di fuori della sua relazione obbligatoria sul rendiconto generale, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione; collabora infine con gli organi del Comune fornendo, su richiesta, elementi e valutazioni di carattere tecnico utili per il migliore svolgimento dei compiti ai quali gli organi sono deputati secondo la rispettiva competenza.
3. Il regolamento di contabilità di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente può prevedere e disciplinare altre forme di controllo interno di gestione, al fine di:
 - assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, economico ed efficace;
 - verificare la razionalità delle procedure adottate;
 - rilevare gli indici di produttività degli uffici e dei servizi;
 - valutare i costi degli atti, dei procedimenti e delle prestazioni rese in rapporto alla qualità dei servizi erogati.I risultati dei controlli interni sono contenuti in apposita relazione che la giunta mette a disposizione del revisore dei conti e del consiglio comunale ai fini dell'approvazione del rendiconto generale di gestione.

TITOLO V - FUNZIONE NORMATIVA

ARTICOLO 33 - STATUTO.

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 34 - REGOLAMENTI.

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali, regionali e provinciali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed agli elettori ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva, per il solo effetto della pubblica conoscenza. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
7. I regolamenti entrano in vigore e sono pertanto efficaci a tutti gli effetti nella stessa data in cui diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 52, comma 1°, della Legge Regionale 04.01.1993, n. 1 e modificazioni, la deliberazione di approvazione.

ART. 35 - ORDINANZE.

1. Il sindaco, o suo delegato, emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio per il solo effetto della pubblica conoscenza. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art. 18 della Legge Regionale 04.01.1993, n. 1. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In ogni caso di assenza del sindaco, le ordinanze di cui al presente articolo sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

ART. 36 - NORME TRANSITORIE E FINALI.

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
